ARIA
AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI

ADNORMA
Amministrazione Digitale a Norma

LA FIRMA ELETTRONICA

TIPOLOGIA E FUNZIONI

- la Firma Elettronica **SEMPLICE** identifica il soggetto che l'ha apposta (funzione identificativa).
- la Firma Elettronica **AVANZATA** identifica il soggetto che l'ha apposta (funzione identificativa), il contenuto del documento di riferimento (funzione dichiarativa) e prova l'esistenza della volontà del suo autore (funzione probatoria), ma **NON** è opponibile a terzi.
- la Firma Elettronica **QUALIFICATA** e la Firma **DIGITALE** identificano il soggetto che le ha apposte (funzione identificativa), il contenuto del documento di riferimento (funzione dichiarativa) e provano l'esistenza della volontà del loro autore (funzione probatoria), e **SONO** opponibili a terzi.

La normativa Europea mette a disposizione una **quadro tecnico giuridico unico, omogeneo e interoperabile** in ambito di firme elettroniche e documenti elettronici.

All'interno della disciplina europea, la normativa **italiana** definisce il perimetro della firma elettronica, sancendo che "*il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del c.c. quando vi è apposta una* ***firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata*** [...]"

ART 26 REGOLAMENTO EIDAS

Una Firma Elettronica Avanzata deve soddisfare i seguenti requisiti:

- essere connessa unicamente al firmatario;
- essere idonea a identificare il firmatario;
- essere generata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;
- essere collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati

FIRMA ELETTRONICA SEMPLICE (FE)

- **Caratteristiche**: sicurezza, integrità, immodificabilità
- **Valore giuridico**: forma scritta
- **Valore probatorio**: liberamente valutabile in giudizio.

FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA)

- **Caratteristiche**: FE + art. 26 eIDAS
- **Valore giuridico**: forma scritta ex art.2702 cc
- **Valore probatorio**: riconducibile al titolare con inversione dell'onere della prova

FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA (FEQ) E DIGITALE

- **Caratteristiche**: FEA + dispositivo sicuro di firma + certificato qualificato
- **Valore giuridico**: forma scritta ex art.2707 c.c.
- **Valore probatorio**: legalmente riconosciuta, presunzione di firma autografa e di utilizzo del dispositivo sicuro di firma.

Nello scenario del processo di digitalizzazione del procedimenti, la scelta di quale tipologia di firma elettronica adottare deve basarsi su ciò che il Regolamento eIDAS definisce **GRADO DI RISCHIO**, collegandolo all'istituto giuridico della **efficacia giuridico-amministrativa dei documenti** che il nostro ordinamento impone.

LA FIRMA HA UNA SCADENZA!

In un processo di digitalizzazione, è fondamentale assegnare una data e un'ora certa a un documento per mostrare quando questo è stato scritto e firmato.

La **marcatura temporale** garantisce data e ora certi per un documento informatico al momento della sua apposizione e consiste nella generazione di una **firma digitale del documento a cui è associata l'informazione relativa a una certa data e a una certa ora.**

"L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti del passaporto elettronico e degli altri strumenti a essi conformi sostituisce, nei confronti della Pubblica Amministrazione la Firma Elettronica Avanzata [...]

Nel rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione, è una Firma Elettronica Avanzata a fare piena prova, fino a querela di falso e limitatamente al rapporto tra i due soggetti, poichè non opponibile a terzi e possedendo pieno valore probatorio al pari della scrittura privata.